

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE PIO
ISTITUTO FAM. ING. E. SASSI - ONLUS O IN FORMA ABBREVIATA PIO
--ISTITUTO ING. E. SASSI - ONLUS O FONDAZIONE SASSI - ONLUS"--

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno venti, del mese di maggio, alle
ore diciotto e minuti trenta-----

-----20/05/2020-----

In Gropello Cairoli, presso la sede del relativo Oratorio, po-
sta in Piazzale San Giorgio, civico numero uno. -----

Avanti a me Dott. DANIELE FUSO, Notaio in Garlasco, ed iscrit-
to presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, è personalmente comparso il Signor:-----
FRANCHINI PAOLO, nato a Pavia il 24 gennaio 1974, residente a
Gropello Cairoli, Via Marconi n. 37, codice fiscale FRN PLA
74A24 G388M, nella sua qualità e veste di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della fondazione di diritto italiano
denominata:-----

"FONDAZIONE PIO ISTITUTO FAM. ING. E. SASSI - ONLUS O IN FORMA
ABBREVIATA PIO ISTITUTO ING. E. SASSI - ONLUS O FONDAZIONE
SASSI - ONLUS", con sede in Gropello Cairoli, Via Libertà n.
121, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Pavia al numero di iscrizione e di codice fiscale 80005780186
- Partita Iva 01309770186 - iscritta presso il R.E.A. della
Camera di Commercio di Pavia al n. 241562, con durata
indeterminata, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 1 aprile 2004
con il numero 1973.-----

Detto Signore comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi dichiara che è stato convocato per
questo giorno ed ora, in questo luogo, il Consiglio di
Amministrazione della predetta fondazione per discutere e
deliberare, in sede straordinaria, sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

Modifica art. 8 dello statuto;-----

e mi richiede di redigerne il relativo verbale.-----

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma dello statuto del-
la fondazione e per designazione unanime degli intervenuti, il
comparente Signor FRANCHINI PAOLO.-----

Il comparente, assunta la presidenza della riunione a norma
dello statuto della fondazione e per designazione unanime de-
gli intervenuti, confermato, con l'assenso dei presenti, me
Notaio quale segretario verbalizzante, constata e dà atto:-----

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente
convocato ai sensi e nei termini dello statuto della fondazio-
ne;-----

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a
sé medesimo, quale presidente, i Signori Germani Graziano,

Registrato a:
PAVIA
il 21/05/2020

n. 6194 Serie 1T

ESATTI € 356,00



quale vice presidente, Chiarello Giacomo, Cavalli Angelo, De Paoli Giovanni ed Introini Franca, quali consiglieri, essendo assente giustificata il consigliere Signora Strada Gabriella;-

- che è assente giustificato il Revisore Legale Signor Barbieri Stefano;-----
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno;-----
- che ciascuno degli intervenuti si dichiara informato dell'argomento all'ordine del giorno ed accetta la trattazione del medesimo;-----
- che il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare le modifiche dello statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge ai sensi dell'art. 9 dello statuto.-----

Il presidente dichiara, pertanto, la riunione validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul sopra richiamato ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dallo statuto.-----

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il presidente rammenta, innanzitutto, agli intervenuti che, con deliberazione verbalizzata dal Notaio Daniele Fuso di Garlasco in data 4 settembre 2019 al n. 2292/1619 di Rep., registrata a Pavia in data 13 settembre 2019 al n. 4271 serie 1T, il Consiglio di Amministrazione della fondazione ha deliberato l'adozione di un nuovo statuto, in sostituzione di quello in vigore, nonché l'adeguamento dello stesso alla normativa relativa agli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al d.lgs. n. 117/2017.-----

Pertanto, ricorda ancora il presidente, le modifiche apportate allo statuto al fine di conformarlo al c.d. Codice del Terzo Settore sono sottoposte alla condizione sospensiva legale della valida iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----

Fino a quel momento, non ancora avvenuto, la fondazione è retta e disciplinata dallo statuto così come modificato nel corso della ricordata deliberazione consiliare ricevuta dal Notaio Daniele Fuso di Garlasco in data 4 settembre 2019 al n. 2292/1619 di Rep., registrata a Pavia in data 13 settembre 2019 al n. 4271 serie 1T, ed allegato al citato verbale sotto la lettera "A", mentre il nuovo testo dello statuto, destinato a regolare la vita dell'ente successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è stato allegato al menzionato verbale sotto la lettera "B".--

Con riguardo alla citata deliberazione consiliare, il presidente riferisce ai presenti che la Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare UO Affari Generali - con nota del 28 aprile 2020 (Protocollo n. G1.2020.0018548) ha richiesto alla fondazione - pena l'impossibilità di procedere all'iscrizione dello statuto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche - di modificare l'articolo 8 dello statuto nella parte in cui

dispone che, nell'ipotesi di decadenza dell'intero Consiglio, la gestione ordinaria è assunta transitoriamente e sino alla ricostituzione dell'organo collegiale dal Presidente uscente o, qualora impedito, dal Vice-Presidente, o in caso di impedimento o mancanza di detti soggetti dal Consigliere più anziano.-----

Più precisamente, prosegue il presidente, è stato richiesto di espungere dall'articolo 8 dello statuto la possibilità che, nel caso di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, la gestione ordinaria sia assunta transitoriamente e sino alla ricostituzione dell'organo collegiale oltreché dal Presidente uscente anche, nell'ipotesi di suo impedimento, dal Vice-Presidente e, nel caso di impedimento o mancanza di entrambi detti soggetti, pure dal Consigliere più anziano.-----

In sostanza, conclude il presidente, è stato richiesto di attribuire la gestione ordinaria della fondazione, nella summenzionata ipotesi di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, al solo Presidente dell'ente, in quanto individuato esso stesso organo.-----

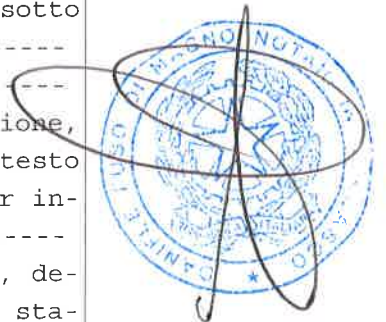
Il presidente propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione di variare l'articolo 8, sesto comma, dello statuto nel seguente modo: "Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto; in tale caso la gestione ordinaria non può essere svolta da uno dei componenti dell'organo decaduto, ma dal solo Presidente, in quanto individuato esso stesso organo".-----

Dopo esauriente discussione, il presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito, attestando la presenza del quorum deliberativo previsto per l'approvazione delle modifiche.-----

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del presidente, con voto favorevole dell'unanimità dei presenti, espresso in modo palese, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente, dato atto e precisato che l'adozione del nuovo statuto per adeguamento alle previsioni del d.lgs. n. 117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore", allegato sotto la lettera "B" alla richiamata delibera consiliare del 4 settembre 2019, è sottoposta alla condizione sospensiva legale della valida iscrizione della fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e che, pertanto, ad oggi, è vigente lo statuto così come modificato in occasione della predetta delibera consiliare ed allegato alla medesima sotto la lettera "A",-----

-----DELIBERA-----

- 1) - di modificare, in virtù di quanto esposto in discussione, l'articolo 8, sesto comma, dello statuto vigente, nel testo proposto nell'intervento del presidente, che si ha qui per integralmente riportato e trascritto;-----
- 2) - di allegare al presente verbale sotto la lettera "A", debitamente sottoscritto dal presidente e da me Notaio, lo sta-



tuto vigente nel testo aggiornato con la modifica testé deliberata all'articolo 8, sesto comma;-----

3) - di apportare analoga variazione all'articolo 8, sesto comma, dello statuto conforme alle norme del Codice del Terzo Settore destinato a regolare la vita dell'ente a seguito della valida iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);-----

4) - di allegare al presente verbale sotto la lettera "B", debitamente sottoscritto dal presidente e da me Notaio, lo statuto conforme alle norme del Codice del Terzo Settore destinato a regolare la vita dell'ente a seguito della valida iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nel testo aggiornato con la modifica testé deliberata all'articolo 8, sesto comma;-----

5) - di conferire al presidente ogni più ampio potere per:----
* sottoscrivere istanza per l'approvazione della presente deliberazione da parte dell'Autorità competente e per la sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia;-----

* apportare al presente le modifiche che venissero richieste dall'Autorità competente per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia;-----

* successivamente presentare tutta la documentazione e le istanze necessarie per l'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché per apportare allo statuto come sopra modificato al punto 3) tutte le modifiche richieste dall'Autorità competente al fine dell'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciotto e minuti cinquanta.-----

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della fondazione.-----

Si chiede di assoggettare il presente verbale ad imposta di registro in misura fissa.-----

Si omette la lettura degli allegati su richiesta del comparente e col mio consenso.-----

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte scritto con mezzi meccanici a mia cura da persona di mia fiducia su pagine otto e quanto di questa di tre fogli, che ho letto al comparente, il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore diciotto e minuti cinquantacinque-----

FIRMATO ALL'ORIGINALE:-----

PAOLO FRANCHINI-----

DANIELE FUSO NOTAIO-----

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2620/1851 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA "FONDAZIONE PIO ISTITUTO FAM. ING. E. SASSI - ONLUS" in vigore fino a quanto non sarà operativo il Registro Unico Nazione del Terzo Settore

Indice

Preambolo Storico

PIO ISTITUTO ANNA ED ENRICO ZANOTTI

PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI

Titolo I - Denominazione e Sede

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede

Titolo II - Scopi e Mezzi

Articolo 3 - Scopi

Articolo 4 - Finalità

Articolo 5 - Patrimonio e sua eventuale devoluzione

Articolo 6 - Mezzi finanziari

Titolo III - Organi Amministrativi dell'Ente

Articolo 7 - Organi

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 10 - Sedute del Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 - Presidente

Articolo 12 - Sostituzione

Articolo 13 - Revisore Legale dei Conti

Titolo IV - Amministrazione e norme generali

Articolo 14 - Responsabile Amministrativo

Articolo 15 - Apparato Gestionale

Articolo 16 - Dirigenza dell'Ente

Articolo 17 - Direttore Sanitario

Articolo 18 - Altro Personale

Articolo 19 - Esercizio Finanziario

Articolo 20 - Durata

Titolo V - Disposizioni comuni

Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 22 - Requisiti ad anzianità degli Amministratori

Articolo 23 - Norma finale

Preambolo Storico

Le origini dell'Ente risalgono alla volontà di generosi benefattori privati, i quali, a suo tempo, misero a disposizione della comunità gropellese rilevanti mezzi economici per scopi di assistenza e di solidarietà sociale.

A singoli benefattori privati si deve la promozione di due Opere Pie che, nel tempo, si sono fuse formando un unico ente con finalità sempre di carattere sociale.

Le due Istituzioni che, per la loro importanza ed attività, sono state fuse nell'anno 1967 a formare l'unico ente denominato "PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI", meritano un'illustrazione particolare.

PIO ISTITUTO ANNA ED ENRICO ZANOTTI

L'Opera Pia trae origine dal testamento olografo in data 15

giugno 1947, pubblicato con verbale del Notaio dott. Cesare Augusto Ferrario di Milano in data 8 ottobre 1951, con cui il compianto Sig. Beniamino Guglielmo Zanotti fu Enrico legava la somma di lire 10.000.000 all'Istituto suddetto.

Eretto in ente morale con Decreto del Ministro dell'Interno in data 19 ottobre 1956, doveva "accogliere, mantenere e vestire gratuitamente nei limiti dei propri mezzi i poveri di ambo i sessi, domiciliati da almeno 10 anni nel Comune di Gropello Cairoli, ed in esso aventi il domicilio di soccorso, che non hanno parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte od in grado di farlo e nei quali concorrono i requisiti specificati nel regolamento".

Il patrimonio era costituito dal legato di lire 10.000.000 di cui al detto testamento olografo, le rendite del quale patrimonio rappresentavano le risorse necessarie all'attività.

Il Consiglio di Amministrazione era costituito di cinque componenti, di cui due di diritto (un rappresentante della Famiglia Zanotti ed il Parroco) e tre elettivi di cui due nominati dal Consiglio Comunale ed uno dall'Ente Comunale di Assistenza.

PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI

Essa trae origine dal testamento olografo in data 26 marzo 1935, pubblicato con verbale dal Notaio dott. Claudio Delutti di Pavia in data 4 agosto 1944, con cui il dott. Cesare Sassi fu Edoardo legava la maggior parte dei propri beni per realizzare in Gropello Cairoli un ricovero destinato a "provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri di ambo i sessi, inabili al lavoro, nati o domiciliati nel Comune di Gropello Cairoli, ed in esso aventi il domicilio di soccorso, che non hanno parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte o in gradi di farlo".

Eretto in ente morale, l'Istituto disponeva di un patrimonio di beni immobiliari di cui al detto testamento olografo e dal testamento pubblico e rogito Notaio Cerri in data 30 giugno 1944, valutati all'epoca in lire 12.900.000.

Con deliberazioni dei Consigli di Amministrazione dei due Enti, nella primavera del 1967 veniva decisa la fusione dei due Istituti in un unico Ente, IPAB, che assumeva la denominazione di "PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI", con sede legale in Via Libertà 273.

Titolo I - Denominazione e Sede

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi" residenza sanitaria assistenziale per persone anziane - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

2. La "Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS" discende dalla trasformazione dell'IPAB in persona giuridica privata ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 13 febbraio

2001 n°1 disciplinata dal Codice Civile.

3. L'Ente ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS" o "Fondazione Sassi - ONLUS".

4. L'Ente è retto dal presente Statuto.

5. La Fondazione può adottare un segno emblematico (logo tipo o logo) o confermare quello già in uso.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Gropello Cairoli - PV - in Via Libertà 121 e persegue le proprie finalità in ambito regionale.

2. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di eventuali sedi secondarie.

Titolo II - Scopi e Mezzi

Articolo 3 - Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone svantaggiate, anziani autosufficienti e non autosufficienti.

2. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio, erogando prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; effettuando interventi e prestazioni sanitarie; effettuando attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di cultura, razza, religione, sesso, censo condizione sociale e politica.

4. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e strumentali alle attività di interesse generale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

6. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 4 - Finalità

1. La Fondazione opera senza scopo di lucro, ed adempie alle



proprie finalità gestendo servizi sociali e/o socio sanitari per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale, come meglio precisato nell'art. 3 che precede.

2. La Fondazione adempie alle proprie finalità gestendo servizi sociali e/o socio-sanitari per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

3. La Fondazione può svolgere anche attività formativa con lo scopo di migliorare costantemente la qualità dei servizi di assistenza e cura.

4. Nel rispetto della volontà dei fondatori, i servizi resi dalla Fondazione sono prioritariamente destinati alle persone originarie del Comune di Gropello Cairoli.

5. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionale, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi.

Articolo 5 - Patrimonio e sua eventuale devoluzione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dall'inventario approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°47 del 9 settembre 2003.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo dell'attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

4. Il patrimonio potrà essere implementato con:

a. Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio.

b. Contributi a destinazione vincolata.

Articolo 6 - Mezzi finanziari

1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

a. Con i redditi derivanti dal patrimonio.

b. Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

c. Con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione.

d. Con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali.

e. Con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali nei limiti consentiti dalla legislazione sulle ONLUS.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere

impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza dell'art. 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 460/1997.

Titolo III - Organi Amministrativi dell'Ente

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a. Il Consiglio di Amministrazione.
- b. Il Presidente della Fondazione.
- c. Il Revisore Legale dei Conti.
- d. Il Responsabile Amministrativo, qualora nominato.

2. La figura del Responsabile Amministrativo viene espressamente prevista come organo facoltativo che può essere nominato, secondo le norme previste dal presente statuto qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o l'utilità in relazione al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n°5 (cinque) membri di cui 2 (due) di diritto e 3 (tre) di nomina, che durano in carica 4 (quattro) anni o comunque fino alla loro sostituzione.

2. I 2 (due) componenti del Consiglio di diritto sono:

a. Il Parroco della Parrocchia San Giorgio ovvero della comunità di Gropello Cairoli o un rappresentante da questi nominato.

b. Il rappresentante nominato dal discendente della Famiglia del Fondatore dell'Ente Sassi.

3. I 3 (tre) componenti del Consiglio verranno nominati con le seguenti modalità:

a. n°1 dalla Giunta Regionale.

b. n°1 dall'Ordinario diocesano di Vigevano per la tutela dei più indigenti da individuarsi nell'ambito di una delle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale.

c. n°1 dal Sindaco del Comune di Gropello Cairoli, con l'osservanza del disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

4. I 3 componenti del consiglio di cui al precedente punto 3 del presente articolo possono ricoprire l'incarico per non più di tre mandati consecutivi. Nessun limite massimo di mandati consecutivi è invece previsto per i componenti di diritto o i rappresentanti da questi ultimi nominati.

5. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il soggetto che li ha nominati provvederà alla loro sostituzione.

6. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto; in tale caso la gestione ordinaria non può essere svolta da uno dei componenti dell'organo decaduto, ma dal solo Presidente, in quanto individuato esso stesso organo.

7. Venendo, per qualsiasi causa a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il

subentrante rimarrà in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.

8. 3 (tre) mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine (e le relative designazioni) per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro 20 (venti) giorni dalla data di spirato quadriennio e la prima seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere anziano.

9. Al Presidente ed ai Consiglieri può essere riconosciuta un'indennità di carica; l'indennità del presente comma è riconosciuta ove non espressamente vietato dalla legge.

10. Il presente articolo non potrà essere modificato se non con il voto favorevole della maggioranza qualificata pari a 4 (quattro) voti favorevoli sui 5 (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare il Consiglio:

a. Nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vice-Presidente.

b. Nomina e revoca il Responsabile Amministrativo della Fondazione che assume anche la funzione di Segretario.

c. Autorizza il Presidente a stare o a resistere in giudizio.

d. Delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge.

e. Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.

f. Adotta regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sulle attività della Fondazione.

g. Approva il Piano previsionale dei Conti ed il Bilancio d'esercizio con la Relazione morale e finanziaria.

h. Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione.

i. Approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti.

j. Determina le rette.

k. Definisce le convenzioni con altri Enti e decide l'adesione a forme associative e consorziali.

l. Nomina e revoca i rappresentanti della Fondazione presso enti, consorzi, cooperative, aziende, fondazioni ed associazioni.

m. Decide su tutti gli altri argomenti relativi all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione.

n. Affida, secondo quanto previsto dal regolamento

amministrativo, ad uno o a più Consiglieri, incarichi speciali relativi a determinati settori di attività.

Articolo 10 - Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute sono ordinarie e straordinarie: le prime si terranno almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, le seconde quando lo richieda il bisogno, o per iniziativa del Presidente o sulla prevista domanda sottoscritta da almeno due dei Consiglieri assegnati.

2. Le convocazioni delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con il relativo ordine del giorno, devono essere inviate ai membri del Consiglio medesimo a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec, spedite almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta stessa.

3. A prescindere dal rispetto del termine di convocazione di cui al precedente punto 2. del presente articolo, si considera comunque regolarmente costituita una seduta del consiglio di amministrazione qualora intervengano tutti i membri che lo compongono e si dichiarino edotti degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio decide con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Per la validità delle sedute non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte della deliberazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più 1 (uno) di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari, con le annesse delibere, sono stesi dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni posso essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. In caso di assenza del Responsabile amministrativo - Segretario, può fungere da Segretario verbalizzante un componente del Consiglio di Amministrazione, un dipendente o uno dei professionisti consulenti dell'ente, nominato Segretario verbalizzante in apertura di seduta.

7. La Fondazione garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento, per contemperare esigenze di trasparenza, di tutela della riservatezza personale e di difesa dei propri interessi.

8. Almeno due dei Consiglieri assegnati possono convocare il Consiglio stesso richiedendolo per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Presidente deve spedire la convocazione del Consiglio entro 10 (dieci) giorni della suddetta richiesta.

Articolo 11 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione

ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

2. Convoca il Consiglio di Amministrazione e redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta, con ordinanza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12 - Sostituzione

1. In caso di assenza e/o impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice-Presidente.

2. In caso di assenza e/o impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.

Articolo 13 - Revisore Legale dei Conti

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

2. L'elezione è da intendersi senza rappresentanza, designazione o vincolo di mandato.

3. Al Revisore Legale dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio d'esercizio.

4. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni (periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione) e può essere riconfermato senza limiti di numero di mandati.

5. Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n°39.

6. Al Revisore Legale dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 460/1997.

7. Il Revisore è soggetto alle revoche ed alla decadenza secondo le norme deontologiche dell'Ordine di appartenenza.

Titolo IV - Amministrazione e norme generali

Articolo 14 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo è organo facoltativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione; è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla

corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

2. Il Responsabile Amministrativo esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

3. Il Responsabile Amministrativo sovrintende alla gestione operativa dei servizi erogati dalla Fondazione, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

4. Qualora il Responsabile Amministrativo non sia assunto alle dipendenze dell'Ente, il relativo incarico professionale a tempo determinato è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a un Dirigente o Funzionario che abbia maturato esperienza analoga almeno triennale in altri enti pubblici o privati.

5. Qualora Il Responsabile Amministrativo non fosse nominato, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare alcune delle funzioni di cui ai commi precedenti a soggetti specificamente individuati.

Articolo 15 - Apparato Gestionale

1. La Fondazione realizza le sue attività e concretizza la volontà espressa dai suoi Organi Amministrativi attraverso il proprio apparato gestionale, il quale risponde al Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle direttive impartite dallo stesso e agli indirizzi espressi dal Presidente.

2. L'apparato gestionale è costituito nel suo complesso sia da personale dipendente che da personale a contratto e si articola nelle seguenti categorie:

- a. Dirigenza dell'Ente.
- b. Altro Personale.

Articolo 16 - Dirigenza dell'Ente

1. La Dirigenza dell'Ente è costituita da:

- a. Responsabile Amministrativo, se nominato.
- b. Direttore Sanitario.

2. Le funzioni della Dirigenza della Fondazione si sostanziano nella concretizzazione degli obiettivi individuati e consegnati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Dirigenza della Fondazione è tenuta ad osservare, nel rispetto delle direttive del Consiglio di Amministrazione e degli indirizzi del Presidente, le disposizioni normative della Legge e del presente statuto.

Articolo 17 - Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario è il responsabile dell'organizzazione e della gestione dei servizi socio-sanitari erogati dalla Fondazione.

2. Qualora il Direttore Sanitario non sia assunto alle dipendenze dell'Ente, il relativo incarico professionale a tempo determinato è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ad un medico che

abbia maturato esperienza analoga e/o professionalità specifica almeno triennale in altri enti pubblici o privati.

3. In particolare il Direttore Sanitario:

- a. Esercita, direttamente o tramite altri medici incaricati, tutte le funzioni di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione necessarie per gli ospiti e/o utenti dei servizi socio-sanitari.
- b. Inoltra le denunce sanitarie di legge.
- c. Adotta tutti i provvedimenti di ammissione o dimissione degli ospiti e/o degli utenti.
- d. Provvede alla regolare compilazione e conservazione delle cartelle cliniche e di ogni altra scheda sulla situazione sanitaria degli ospiti e/o degli utenti prescritta dalla Legge.
- e. Provvede all'organizzazione della farmacia interna, del magazzino del materiale sanitario e alla tenuta del registro degli stupefacenti.
- f. Coordina l'ulteriore personale medico e paramedico.
- g. Adotta ogni altro provvedimento allo stesso demandato dalla Legge o dal presente Statuto ed esercita comunque ogni altra attività necessaria per il buon andamento sanitario dei servizi.

Articolo 18 - Altro Personale

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Responsabile Amministrativo, laddove nominato, altrimenti da chi ne esercita le funzioni, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il regolamento amministrativo provvederà a identificare e disciplinare, in particolare, tutte le figure di responsabili previste dalle normative vigenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

Articolo 19 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione è obbligata alla formazione del Piano previsionale dei conti e del bilancio d'esercizio.
3. È fatto espresso divieto alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20 - Durata

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel

tempo.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile.

3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

4. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore, che provvederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996 e successive modificazioni.

Titolo V - Disposizioni comuni

Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Per quanto riguarda l'ineleggibilità, l'incompatibilità e la decadenza degli Amministratori, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, punto 4, dal presente articolo e dall'articolo 23 dello statuto, si applicano le disposizioni stabilite in merito dalla normativa vigente e, in particolare per gli ex-dipendenti che rimangono ineleggibili nel periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione del rapporto per qualsivoglia causa o dalla data di pensionamento.

2. Non possono ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

a. I dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso.

b. Coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali o comunali e coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

c. Coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni con analogo scopo.

Articolo 22 - Requisiti ad anzianità degli Amministratori

1. Possono essere nominati componenti elettivi coloro che:

a. siano residenti in Gropello Cairoli da almeno 5 (cinque) anni.

b. Siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale nonché di una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

2. Il possesso dei requisiti di esperienza deve essere dimostrato mediante la presentazione di analitico curriculum insieme con la candidatura.

3. Per anzianità si intende l'appartenenza, anche non interrotta, al Consiglio di Amministrazione; a parità di



appartenenza, prevale l'età.

Articolo 23 - Norma finale

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata del presente Statuto si applicano le norme previste dalle leggi in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti e, in particolare, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

PAOLO FRANCHINI

DANIELE FUSO NOTAIO

-----ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 2620/1851 DI REPERTORIO-----

NUOVO STATUTO già "FONDAZIONE PIO ISTITUTO FAM. ING. E. SASSI
- ONLUS" in vigore da quando sarà operativo il Registro Unico
Nazione del Terzo Settore-----

Indice-----

Preambolo Storico-----

PIO ISTITUTO ANNA ED ENRICO ZANOTTI-----

PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI -----

Titolo I - Denominazione e Sede-----

Articolo 1 - Denominazione-----

Articolo 2 - Sede-----

Titolo II - Scopi e Mezzi-----

Articolo 3 - Scopi-----

Articolo 4 - Finalità-----

Articolo 5 - Patrimonio e sua eventuale devoluzione-----

Articolo 6 - Mezzi finanziari-----

Titolo III - Organi Amministrativi dell'Ente-----

Articolo 7 - Organi-----

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione-----

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione-----

Articolo 10 - Sedute del Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 - Presidente-----

Articolo 12 - Sostituzione-----

Articolo 13 - Organo di Controllo-----

Articolo 14 - Revisore Legale dei Conti-----

Titolo IV - Amministrazione e norme generali-----

Articolo 15 - Responsabile Amministrativo -----

Articolo 16 - Apparato Gestionale -----

Articolo 17 - Dirigenza dell'Ente-----

Articolo 18 - Direttore Sanitario-----

Articolo 19 - Altro Personale-----

Articolo 20 - Esercizio Finanziario-----

Articolo 21 - Durata-----

Titolo V - Disposizioni comuni-----

Articolo 22 - Ineleggibilità e incompatibilità-----

Articolo 23 - Requisiti ad anzianità degli Amministratori-----

Articolo 24 - Norma finale-----

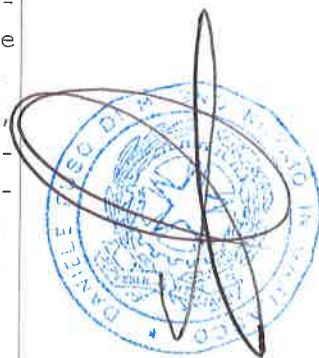
Preambolo Storico-----

Le origini dell'Ente risalgono alla volontà di generosi benefattori privati, i quali, a suo tempo, misero a disposizione della comunità gropellese rilevanti mezzi economici per scopi di assistenza e di solidarietà sociale.-----

A singoli benefattori privati si deve la promozione di due Opere Pie che, nel tempo, si sono fuse formando un unico ente con finalità sempre di carattere sociale.-----

Le due Istituzioni che, per la loro importanza ed attività, sono state fuse nell'anno 1967 a formare l'unico ente denominato "PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI", meritano un'illustrazione particolare.-----

PIO ISTITUTO ANNA ED ENRICO ZANOTTI-----



L'Opera Pia trae origine dal testamento olografo in data 15 giugno 1947, pubblicato con verbale del Notaio dott. Cesare Augusto Ferrario di Milano in data 8 ottobre 1951, con cui il compianto Sig. Beniamino Guglielmo Zanotti fu Enrico legava la somma di lire 10.000.000 all'Istituto suddetto.

Eretto in ente morale con Decreto del Ministro dell'Interno in data 19 ottobre 1956, doveva "accogliere, mantenere e vestire gratuitamente nei limiti dei propri mezzi i poveri di ambo i sessi, domiciliati da almeno 10 anni nel Comune di Gropello Cairoli, ed in esso aventi il domicilio di soccorso, che non hanno parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte od in grado di farlo e nei quali concorrono i requisiti specificati nel regolamento".

Il patrimonio era costituito dal legato di lire 10.000.000 di cui al detto testamento olografo, le rendite del quale patrimonio rappresentavano le risorse necessarie all'attività.

Il Consiglio di Amministrazione era costituito di cinque componenti, di cui due di diritto (un rappresentante della Famiglia Zanotti ed il Parroco) e tre elettivi di cui due nominati dal Consiglio Comunale ed uno dall'Ente Comunale di Assistenza.

PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI

Essa trae origine dal testamento olografo in data 26 marzo 1935, pubblicato con verbale dal Notaio dott. Claudio Delutti di Pavia in data 4 agosto 1944, con cui il dott. Cesare Sassi fu Edoardo legava la maggior parte dei propri beni per realizzare in Gropello Cairoli un ricovero destinato a "provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri di ambo i sessi, inabili al lavoro, nati o domiciliati nel Comune di Gropello Cairoli, ed in esso aventi il domicilio di soccorso, che non hanno parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte o in gradi di farlo".

Eretto in ente morale, l'Istituto disponeva di un patrimonio di beni immobiliari di cui al detto testamento olografo e dal testamento pubblico e rogito Notaio Cerri in data 30 giugno 1944, valutati all'epoca in lire 12.900.000.

Con deliberazioni dei Consigli di Amministrazione dei due Enti, nella primavera del 1967 veniva decisa la fusione dei due Istituti in un unico Ente, IPAB, che assumeva la denominazione di "PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI", con sede legale in Via Libertà 273.

-----Titolo I - Denominazione e Sede----- **Articolo 1 - Denominazione**

1. È costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi" residenza sanitaria assistenziale per persone anziane - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

2. La "Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS" discende dalla trasformazione dell'IPAB in persona giuridica

privata ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 13 febbraio 2001 n°1 disciplinata dal Codice Civile.-----

3. L'Ente ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS" o "Fondazione Sassi - ONLUS".-----

4. L'Ente è retto dal presente Statuto.-----

5. La Fondazione può adottare un segno emblematico (logo tipo o logo) o confermare quello già in uso.-----

6. La Fondazione, ai sensi della normativa di riforma del terzo settore, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, si qualifica come "Ente del Terzo Settore", siglabile ETS. L'uso di tali denominazioni nei rapporti con i terzi avverrà secondo i termini e con le modalità di cui al predetto D.Lgs 117/2017. -----

Una volta avvenuta l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, la Fondazione assumerà la forma giuridica di ETS e la seguente denominazione: "Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ETS".-----

Articolo 2 - Sede-----

1. La Fondazione ha sede legale in Gropello Cairoli - PV - in Via Libertà 121 e persegue le proprie finalità in ambito regionale.-----

2. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di eventuali sedi secondarie.-----

-----Titolo II - Scopi e Mezzi-----

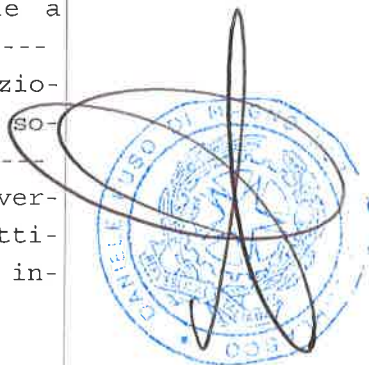
Articolo 3 - Scopi-----

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone svantaggiate, anziani autosufficienti e non autosufficienti.-----

2. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio, erogando prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; effettuando interventi e prestazioni sanitarie; effettuando attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117 /2017.-----

3. La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di cultura, razza, religione, sesso, censo condizione sociale e politica.-----

4. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e strumentali alle attività di in-



teresse generale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 4 - Finalità

1. La Fondazione opera senza scopo di lucro, esercitando le attività previste dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Fondazione adempie alle proprie finalità gestendo servizi sociali e/o socio-sanitari per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

3. La Fondazione può svolgere anche attività formativa con lo scopo di migliorare costantemente la qualità dei servizi di assistenza e cura.

4. Nel rispetto della volontà dei fondatori, i servizi resi dalla Fondazione sono prioritariamente destinati alle persone originarie del Comune di Gropello Cairoli.

5. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionale, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi.

Articolo 5 - Patrimonio e sua eventuale devoluzione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dall'inventario approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°47 del 9 settembre 2003.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo dell'attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

4. Il patrimonio potrà essere implementato con:

a. Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio.

b. Contributi a destinazione vincolata.

5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117 /2017.

Articolo 6 - Mezzi finanziari

1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:-----

- a. Con i redditi derivanti dal patrimonio.-----
- b. Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
- c. Con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione.-----
- d. Con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali.
- e. Con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali nei limiti consentiti dalla legislazione sugli ETS.-----

2. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della normativa sugli ETS.-----

-----**Titolo III - Organi Amministrativi dell'Ente**-----

Articolo 7 - Organi-----

1. Sono organi della Fondazione:-----
- a. Il Consiglio di Amministrazione.-----
 - b. Il Presidente della Fondazione.-----
 - c. L'Organo di controllo.-----
 - d. Il Revisore Legale dei Conti.-----
 - e. Il Responsabile Amministrativo, qualora nominato.-----

2. La figura del Responsabile Amministrativo viene espressamente prevista come organo facoltativo che può essere nominato, secondo le norme previste dal presente statuto qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o l'utilità in relazione al perseguimento degli scopi statutari. ----

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione-----

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n°5 (cinque) membri di cui 2 (due) di diritto e 3 (tre) di nomina, che durano in carica 4 (quattro) anni o comunque fino alla loro sostituzione.-----

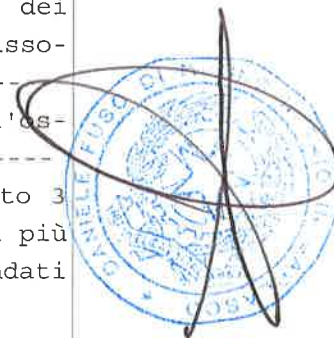
2. I 2 (due) componenti del Consiglio di diritto sono:-----

- a. Il Parroco della Parrocchia San Giorgio ovvero della comunità di Gropello Cairoli o un rappresentante da questi nominato.-----
- b. Il rappresentante nominato dal discendente della Famiglia del Fondatore dell'Ente Sassi.-----

3. I 3 (tre) componenti del Consiglio verranno nominati con le seguenti modalità:-----

- a. n°1 dalla Giunta Regionale.-----
- b. n°1 dall'Ordinario diocesano di Vigevano per la tutela dei più indigenti da individuarsi nell'ambito di una delle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale.-----
- c. n°1 dal Sindaco del Comune di Gropello Cairoli, con l'osservanza del disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.-----

4. I 3 componenti del consiglio di cui al precedente punto 3 del presente articolo possono ricoprire l'incarico per non più di tre mandati consecutivi. Nessun limite massimo di mandati



consecutivi è invece previsto per i componenti di diritto o i rappresentanti da questi ultimi nominati. -----

5. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il soggetto che li ha nominati provvederà alla loro sostituzione.-----

6. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto; in tale caso la gestione ordinaria non può essere svolta da uno dei componenti dell'organo decaduto, ma dal solo Presidente, in quanto individuato esso stesso organo.-----

7. Venendo, per qualsiasi causa a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il subentrante rimarrà in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.-----

8. 3 (tre) mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine (e le relative designazioni) per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro 20 (venti) giorni dalla data di spirato quadriennio e la prima seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere anziano.-----

9. Al Presidente ed ai Consiglieri può essere riconosciuta un'indennità di carica; l'indennità del presente comma è riconosciuta ove non espressamente vietato dalla legge.-----

10. Il presente articolo non potrà essere modificato se non con il voto favorevole della maggioranza qualificata pari a 4 (quattro) voti favorevoli sui 5 (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.-----

2. In particolare il Consiglio:-----

a. Nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vice-Presidente.-----

b. Nomina e revoca il Responsabile Amministrativo della Fondazione che assume anche la funzione di Segretario.-----

c. Autorizza il Presidente a stare o a resistere in giudizio.-

d. Delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge.-----

e. Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.-----

f. Adotta regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sulle attività della Fondazione.-----

g. Approva il Piano previsionale dei Conti ed il Bilancio d'esercizio con la Relazione morale e finanziaria.-----

h. Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione.-----

i. Approva il regolamento generale di funzionamento della Fon-

dazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti.-----

j. Determina le rette.-----

k. Definisce le convenzioni con altri Enti e decide l'adesione a forme associative e consorziali.-----

l. Nomina e revoca i rappresentanti della Fondazione presso enti, consorzi, cooperative, aziende, fondazioni ed associazioni.-----

m. Decide su tutti gli altri argomenti relativi all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione.-----

n. Affida, secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo, ad uno o a più Consiglieri, incarichi speciali relativi a determinati settori di attività.-----

3. Al momento in cui sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione provvederà a chiedere l'iscrizione nel medesimo dei dati previsti dall'art. 8, commi 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017.-----

Articolo 10 - Sedute del Consiglio di Amministrazione-----

1. Le sedute sono ordinarie e straordinarie: le prime si terranno almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, le seconde quando lo richieda il bisogno, o per iniziativa del Presidente o sulla prevista domanda sottoscritta da almeno due dei Consiglieri assegnati.-----

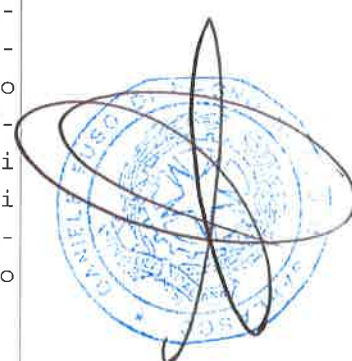
2. Le convocazioni delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con il relativo ordine del giorno, devono essere inviate ai membri del Consiglio medesimo a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec, spedite almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta stessa.-----

3. A prescindere dal rispetto del termine di convocazione di cui al precedente punto 2. del presente articolo, si considera comunque regolarmente costituita una seduta del consiglio di amministrazione qualora intervengano tutti i membri che lo compongono e si dichiarino edotti degli argomenti previsti all'ordine del giorno. -----

4. Il Consiglio decide con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

5. Per la validità delle sedute non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte della deliberazione.-----

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più 1 (uno) di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari, con le annesse deliberazioni, sono stesi dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. In caso di assenza del Responsabile amministrativo - Segretario, può fungere da Segretario



verbalizzante un componente del Consiglio di Amministrazione, un dipendente o uno dei professionisti consulenti dell'ente, nominato Segretario verbalizzante in apertura di seduta.-----

7. La Fondazione garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento, per contemperare esigenze di trasparenza, di tutela della riservatezza personale e di difesa dei propri interessi.-----

8. Almeno due dei Consiglieri assegnati possono convocare il Consiglio stesso richiedendolo per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Presidente deve spedire la convocazione del Consiglio entro 10 (dieci) giorni della suddetta richiesta.-----

Articolo 11 - Presidente-----

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.-----

2. Convoca il Consiglio di Amministrazione e redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.-----

3. Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta, con ordinanza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.-----

Articolo 12 - Sostituzione-----

1. In caso di assenza e/o impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice-Presidente.-----

2. In caso di assenza e/o impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.-----

Articolo 13 - Organo di Controllo-----

1. L'organo di controllo, previsto dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017, è monocratico.-----

2. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.-----

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo testo normativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Articolo 14 - Revisore Legale dei Conti-----

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.-----

2. L'elezione è da intendersi senza rappresentanza, designazione o vincolo di mandato.-----

3. Al Revisore Legale dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio d'esercizio.-----

4. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni (periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione) e può essere riconfermato senza limiti di numero di mandati.-----

5. Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n°39.-----

6. Al Revisore Legale dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.-----

7. Il Revisore è soggetto alle revoche ed alla decadenza secondo le norme deontologiche dell'Ordine di appartenenza.-----

-----Titolo IV - Amministrazione e norme generali-----

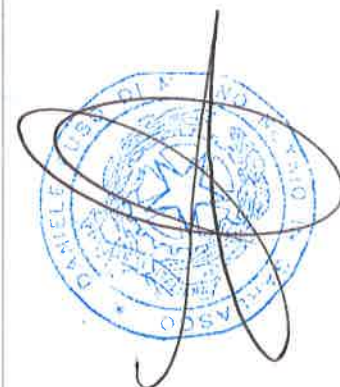
Articolo 15 - Responsabile Amministrativo-----

1. Il Responsabile Amministrativo è organo facoltativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione; è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.-----

2. Il Responsabile Amministrativo esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.-----

3. Il Responsabile Amministrativo sovrintende alla gestione operativa dei servizi erogati dalla Fondazione, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.-----

4. Qualora il Responsabile Amministrativo non sia assunto alle



dipendenze dell'Ente, il relativo incarico professionale a tempo determinato è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a un Dirigente o Funzionario che abbia maturato esperienza analoga almeno triennale in altri enti pubblici o privati.-----

5. Qualora Il Responsabile Amministrativo non fosse nominato, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare alcune delle funzioni di cui ai commi precedenti a soggetti specificamente individuati.-----

Articolo 16 - Apparato Gestionale-----

1. La Fondazione realizza le sue attività e concretizza la volontà espressa dai suoi Organi Amministrativi attraverso il proprio apparato gestionale, il quale risponde al Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle direttive impartite dallo stesso e agli indirizzi espressi dal Presidente.-----

2. L'apparato gestionale è costituito nel suo complesso sia da personale dipendente che da personale a contratto e si articola nelle seguenti categorie:-----

a. Dirigenza dell'Ente.-----

b. Altro Personale.-----

Articolo 17 - Dirigenza dell'Ente-----

1. La Dirigenza dell'Ente è costituita da:-----

a. Responsabile Amministrativo, se nominato.-----

b. Direttore Sanitario.-----

2. Le funzioni della Dirigenza della Fondazione si sostanziano nella concretizzazione degli obiettivi individuati e consegnati dal Consiglio di Amministrazione.-----

3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Dirigenza della Fondazione è tenuta ad osservare, nel rispetto delle direttive del Consiglio di Amministrazione e degli indirizzi del Presidente, le disposizioni normative della Legge e del presente statuto.-----

Articolo 18 - Direttore Sanitario-----

1. Il Direttore Sanitario è il responsabile dell'organizzazione e della gestione dei servizi socio-sanitari erogati dalla Fondazione.-----

2. Qualora il Direttore Sanitario non sia assunto alle dipendenze dell'Ente, il relativo incarico professionale a tempo determinato è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ad un medico che abbia maturato esperienza analoga e/o professionalità specifica almeno triennale in altri enti pubblici o privati.-----

3. In particolare il Direttore Sanitario:-----

a. Esercita, direttamente o tramite altri medici incaricati, tutte le funzioni di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione necessarie per gli ospiti e/o utenti dei servizi socio-sanitari.-----

b. Inoltra le denunce sanitarie di legge.-----

c. Adotta tutti i provvedimenti di ammissione o dimissione degli ospiti e/o degli utenti.-----

d. Provvede alla regolare compilazione e conservazione delle

cartelle cliniche e di ogni altra scheda sulla situazione sanitaria degli ospiti e/o degli utenti prescritta dalla Legge. -
e. Provvede all'organizzazione della farmacia interna, del magazzino del materiale sanitario e alla tenuta del registro degli stupefacenti.-----
f. Coordina l'ulteriore personale medico e paramedico.-----
g. Adotta ogni altro provvedimento allo stesso demandato dalla Legge o dal presente Statuto ed esercita comunque ogni altra attività necessaria per il buon andamento sanitario dei servizi.-----

Articolo 19 - Altro Personale-----

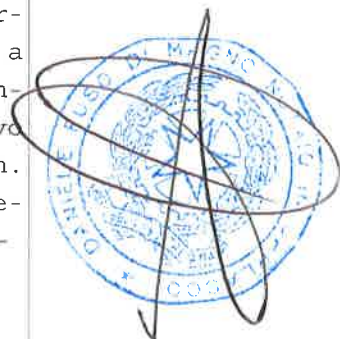
1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Responsabile Amministrativo, laddove nominato, altrimenti da chi ne esercita le funzioni, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.-----
2. Il regolamento amministrativo provvederà a identificare e disciplinare, in particolare, tutte le figure di responsabili previste dalle normative vigenti.-----
3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.-----

Articolo 20 - Esercizio Finanziario-----

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----
2. La Fondazione è obbligata alla formazione del Piano previsionale dei conti e del bilancio d'esercizio.-----
3. È fatto espresso divieto alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Articolo 21 - Durata-----

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.-----
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile.-----
3. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.-----



-----Titolo V - Disposizioni comuni-----

Articolo 22 - Ineleggibilità e incompatibilità-----

1. Per quanto riguarda l'ineleggibilità, l'incompatibilità e la decadenza degli Amministratori, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, punto 4, dal presente articolo e dall'articolo 23 dello statuto, si applicano le disposizioni stabilite in merito dalla normativa vigente e, in particolare per gli ex-dipendenti che rimangono ineleggibili nel periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione del rapporto per qualsivoglia causa o dalla data di pensionamento.-----

2. Non possono ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:-----

a. I dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso.-----

b. Coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali o comunali e coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.-----

c. Coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni con analogo scopo.-----

Articolo 23 - Requisiti ad anzianità degli Amministratori-----

1. Possono essere nominati componenti elettivi coloro che:-----

a. siano residenti in Gropello Cairoli da almeno 5 (cinque) anni.-----

b. Siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale nonché di una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.-----

2. Il possesso dei requisiti di esperienza deve essere dimostrato mediante la presentazione di analitico curriculum insieme con la candidatura.-----

3. Per anzianità si intende l'appartenenza, anche non interrotta, al Consiglio di Amministrazione; a parità di appartenenza, prevale l'età.-----

Articolo 24 - Norma finale-----

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata del presente Statuto si applicano le norme previste dalle leggi in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti e, in particolare, di Enti del Terzo Settore.-----

FIRMATO ALL'ORIGINALE:-----

PAOLO FRANCHINI-----

DANIELE FUSO NOTAIO-----

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME
E SUOI ALLEGATI**

**NEI MIEI ROGITI CHE SI RILASCIA
ALLA FONDAZIONE SASSI-ONLUS**

**IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE**

GARLASCO

21 MAG. 2020

A handwritten signature in dark ink is written across a circular blue official stamp. The stamp contains a star in the center and the text "DANIELE CUSO DI MAGNO N. 3.10" around the perimeter. The word "GARLASCO" is visible at the bottom of the stamp's border.

AL
S
E

IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE

GARLASCO

[Faint, illegible handwritten signature]